
Tassare e pagare le tasse tra Medioevo e prima età moderna

Luciano Pezzolo

Il potere di esigere tasse era visto a buon diritto una delle prerogative fondamentali dell'autorità politica e dell'esercizio della sovranità, prerogative che erano attribuite a «reges, imperatores et respublicae perfectae».¹ Le premesse che giustificavano l'imposizione di un tributo non erano certo considerate mera formalità, né dai governanti né tanto meno dai contribuenti. Era prevista addirittura la scomunica, assieme agli eretici e ai pirati, per coloro che «potestatem non habentes» si arrogassero inopinatamente il diritto di tassare.² La questione della liceità della tassazione percorse i dibattiti politici e ideologici almeno a partire dal XIII secolo, allorché iniziarono a farsi più numerose le richieste di denaro da parte dei governi. Le discussioni variavano dalla assoluta legittimità del principe a pretendere il pagamento dei tributi, in nome della necessità e della funzione dello stato, sino all'ammissione che i contribuenti avessero il diritto di opporre un'ampia resistenza – perfino la palese evasione – alle richieste del fisco.³ L'argomento, come si può facilmente intendere, toccava questioni assai delicate e cruciali, quali la differenziazione fra

1. G. BARBIERI, *Problemi di giustizia tributaria in Martino Bonacina*, «Economia e storia», 7, 1960, p. 175. Cfr. anche B. CLAVERO, *Hispanicus fiscus. Persona ficta. Concepción del sujeto político en el jus commune moderno*, «Quaderni fiorentini», 11-12, 1982-1983, pp. 95-167. Queste note anticipano un più ampio lavoro dedicato alla guerra e alle finanze statali in Italia tra 1350 e 1700.

2. Cit. da P. PRODI, *Introduzione*, in H. KELLENBENZ, P. PRODI (a cura di), *Fisco, religione, Stato nell'età confessionale*, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 15.

3. C.J. JAGO, *Taxation and political culture in Castile 1590-1640*, in R.L. KAGAN, G. PARKER (a cura di) *Spain, Europe and the Atlantic world. Essays in honour of John H. Elliott*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 48-72; e V. LAVENIA, *L'infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 163 sgg., 301 sgg. per l'analisi della trattatistica in ambiente spagnolo; M. BIANCHINI, *La tassazione nella seconda scolastica e negli scritti politici dell'Italia cinquecentesca*, in KELLENBENZ, PRODI, *Fisco, religione, Stato*, pp. 43-62.

sfera religiosa e laica, fra «pubblico» e «privato», la morale, l'ampiezza dell'autorità del principe e le relazioni fra governo e sudditi. I numerosi pensatori concordavano che un'imposta giusta dovesse soddisfare tre condizioni: che l'autorità che imponeva una tassa godesse di legittimità (*ex agente*); che la causa fosse giusta (*ex causa*); e infine che il carico fosse proporzionato in relazione allo scopo e alla capacità contributiva dei sudditi (*ex forma*).⁴ Analizzando tali requisiti si tenterà di verificarne l'impatto nel caso italiano e l'eventuale evoluzione nel tempo.

Per quanto riguarda la legittimità del potere di tassare, la data di partenza è rappresentata dalla pace di Costanza, firmata nel 1183 da Federico I e dai comuni della Lega lombarda. L'imperatore concesse alcune regalie di sua pertinenza alle città centro-settentrionali, che da allora furono in grado di opporre un potente strumento giuridico per difendersi dalle rivendicazioni imperiali concernenti la fiscalità. Nello stesso momento i comuni iniziarono a mettere in discussione e ad acquisire diritti fiscali che erano goduti da vassalli e vescovi grazie a concessioni imperiali. A partire dalla seconda metà del XII secolo si sviluppò una tendenza a contenere – talvolta con alterni successi – la pluralità dei detentori di diritti fiscali sia nelle città sia nelle campagne, riconducendola al controllo del comune.⁵ Prese avvio un processo di organizzazione del territorio che fu suddiviso in circoscrizioni allo scopo di incanalare flussi di beni e risorse, in particolare fiscali e militari, destinati alla città.⁶ Sarebbe un errore tuttavia credere che la politica comunale avesse l'obiettivo di uniformare la geografia fiscale nella giurisdizione sottoposta

4. G. RICCA SALERNO, *Storia delle dottrine finanziarie in Italia col raffronto delle dottrine forestiere e delle istituzioni e condizioni di fatto*, Palermo, A. Reber, 1896, p. 34; BIANCHINI, *La tassazione*, p. 48; E. ISENMANN, *Medieval and renaissance theories of state finance*, in R. BONNEY (a cura di) *Economic systems and state finance*, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 31-37. Vedi altresì, per un caso concreto, le motivazioni addotte dal marchese di Sortino per giustificare il suo voto contrario al donativo da versare al re di Spagna: F. VERGARA (a cura di), *Il Parlamento di Sicilia del 1615, Atti e documenti*, Acireale, Bonanno, 1991, pp. 90-98.

5. E. CORTESE, *La causa impositionis e alcuni aspetti privatistici delle finanze medievali*, in E. CORTESE, *Scritti*, Spoleto, CISAM, 1999, I, pp. 155-232; P. CAMMAROSANO, *L'esercizio del potere: la fiscalità*, in *Federico II e le città italiane*, Palermo, Sellerio, 1994, p. 106; P. MAINONI, *A proposito della «rivoluzione fiscale» nell'Italia settentrionale del XII secolo*, «Studi storici», 44, 2003, pp. 12 sgg.; S. CAROCCI, *Signoria rurale, prelievo signorile e società contadina (secoli XI-XIII): la ricerca italiana*, in M. BOURIN, P. MARTINEZ SOPENA (a cura di), *Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales. Réalités et représentations paysannes*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp. 63-82.

6. Cfr. G.M. VARANINI, *L'organizzazione del distretto cittadino nell'Italia padana dei secoli XIII-XIV (Marca Trevigiana, Lombardia, Emilia)*; e A. ZORZI, *L'organizzazione del territorio in area fiorentina tra XIII e XIV secolo*, entrambi in G. CHITTOLENI, D. WILLOWEIT (a cura di), *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania, secoli XIII-XIV*, Bologna, Il Mulino, 1994, risp. pp. 133-233 e 279-349.

al centro urbano. In una prima fase il comune spesso si affiancò ad altri titolari le cui giurisdizioni e prerogative si intersecavano con quella della città.⁷ Nelle regioni più impervie, nelle profonde vallate e lontano dai centri urbani la presenza di aree di privilegi, esenzioni, particolarismi tributari era destinata a caratterizzare lo spazio istituzionale ben addentro all'età moderna, sebbene i titolari dei diritti fossero cambiati. La fase signorile vide una ripresa di concessioni e privilegi che, allo scopo di legare potenti famiglie al principe, interessarono soprattutto le campagne. Le prerogative fiscali dei giurisdicenti locali, comunque, di norma si limitavano a immunità ed esenzioni (peraltro contenute), sui propri beni allodiali e di sovente su quelli degli assoggettati, ma in genere non comportavano il diritto di istituire nuove tasse.⁸ Sul piano giuridico l'azione del nuovo signore trovava solitamente piena legittimità nel riferirsi alle istituzioni comunali. Le basi giuridiche della *plenitudo potestatis* del *dominus* erano fornite dall'elezione decretata dagli organi costituzionali del comune e in molti casi dalla nomina a vicario da parte dell'imperatore o, nell'Italia centrale e meridionale, del pontefice.⁹ Si può dunque concludere che in Italia centro-settentrionale il passaggio dalla fase comunale a quella signorile, almeno per quanto concerne il diritto di imporre tasse, non costituì una drammatica cesura. Una linea di continuità, rappresentata da pur svuotate istituzioni cittadine, assicurava la legittimità della *potestas* signorile rispetto al passato.¹⁰

Nel meridione d'Italia la situazione si presenta per certi versi più semplice. L'istituto monarchico, ancorché sottoposto a gravi crisi, offrì un costante punto di riferimento nel quadro costituzionale del paese. L'introduzione del sistema feudale a opera dei Normanni a metà del XI secolo aveva, analogamente a quanto era accaduto in alta Italia, ridistribuito vari diritti, fra cui quello di esigere imposte dai sudditi. Nello

7. G. LUZZATTO, *Le origini dell'organizzazione finanziaria dei Comuni italiani*, Urbino, Quattroventi, 1990, p. 84.

8. G. CHITTOLENI, *Città, comuni e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano, Unicopli, 1996, pp. 236-237; G. CHITTOLENI, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino, Einaudi, 1979, pp. 67-68.

9. J. BLACK, *The Visconti in the fourteenth century and the origins of their Plenitudo Potestatis*, «Reti Medievali rivista», 5, 2004, http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/atti/poteri/Black.htm; A. TENENTI, *Le dittature nelle città-stato italiane fra il XIII e il XVI secolo*, in A. TENENTI, *Stato: un'idea, una logica. Dal comune italiano all'assolutismo francese*, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 99-118. Per un'analisi formale cfr. G. DE VERGOTTINI, *Vicariato imperiale e signoria*, in G. DE VERGOTTINI, *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano, A. Giuffrè Editore, 1977, II, pp. 615-636.

10. Cfr. il caso estense esposto da T. DEAN, *Land and power in late medieval Ferrara. The rule of the Este, 1350-1450*, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 69-70.

stesso momento, laddove i comuni settentrionali stavano attuando il processo di comitatinanza, quelli meridionali si astenevano dal seguire un'analoga azione, limitati come erano dai baroni e dalla corona. Erano i primi che, in quanto rappresentanti del re, esercitavano competenze sovrane sul territorio. Ciò non significa che i baroni godessero di prerogative illimitate: spesso la corona prestava attento orecchio alle richieste delle università e non mancava di intervenire, soprattutto nei momenti di tensione fra sovrano e feudatari.¹¹ È indubbio, comunque, che le prerogative dei feudatari si rafforzarono al crescere delle necessità finanziarie e militari dei sovrani. Si ha l'impressione che nei territori meridionali la concorrenza fra poteri sulla sovranità fiscale fosse, agli inizi dell'età moderna, assai più marcata che nelle regioni settentrionali. Qui la *potestas* dei feudatari e dei vari giurisdicenti locali appariva, almeno in linea di principio, piuttosto contenuta,¹² mentre una diffusa pluralità di diritti fiscali si ritrovava nelle campagne del Regno e in Sicilia, una pluralità che rifletteva le origini medievali della costituzione fiscale e che, in particolare, ebbe l'effetto di limitare concretamente le prerogative reali.

Occorre poi aggiungere che esisteva un'altra grande autorità che esercitava un ampio diritto impositivo: il papato. Tutti gli ecclesiastici, vivessero nei territori dello Stato della Chiesa o in altri paesi, erano tenuti a pagare un tributo alla sede romana. Inoltre, in base a un principio espresso nel corso del IV Concilio lateranense del 1215, solo il papa poteva autorizzare gli ecclesiastici a sottostare alle imposte dei sovrani laici.¹³ A partire dalla metà del Cinquecento, a seguito dell'aumento degli impegni internazionali e della spinta conciliare, Roma iniziò un processo di riacquisizione di prerogative fiscali nei confronti del clero italiano, ridiscutendo i termini dei rapporti tributari fra i principi e i propri sudditi ecclesiastici.¹⁴

11. Per un quadro di lungo periodo, che mi sembra ancora utile, G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'Unità. Linee di storia meridionale*, Bari, Laterza, 1971. Per il periodo medievale, B. FIGLIUOLO, *Profilo di storia dell'organizzazione territoriale nel Mezzogiorno medioevale*; e per la Sicilia, P. CORRAO, V. D'ALESSANDRO, *Geografia amministrativa e potere sul territorio nella Sicilia tardomedievale (secoli XIII-XIV)*, entrambi in CHITTOLINI, WILLOWEIT, *L'organizzazione del territorio*, pp. 373-394, e pp. 395-444.

12. CHITTOLINI, *Città, comuni e feudi*, pp. 236-237. Cfr., tuttavia, G. DORIA, *Uomini e terre di un borgo collinare dal XVI al XVIII secolo*, Milano, A. Giuffrè Editore, 1968, pp. 130, 344; C. TASSONI, *La vita giuridica di un comune rurale*, «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le province parmensi», s. IV, 7, 1897-1898, pp. 129-132.

13. M. CONDORELLI, *Spunti ricostruttivi per la qualificazione del potere del pontefice sul patrimonio ecclesiastico*, «Il diritto ecclesiastico», 69, 1950, pp. 113-159.

14. M.C. GIANNINI, *Loro e la tiara. La costruzione dello spazio fiscale italiano della santa sede (1560-1620)*, Bologna, Il Mulino, 2003.

In Italia, dunque, il nodo della legittimità di chi esigeva le tasse sembra una questione risolta già a partire dalla fine del secolo XI. Il secondo punto riguardava i motivi per i quali occorreva pagare le imposte. Le giustificazioni che erano richiamate per convalidare l'imposta riguardavano anzitutto la guerra per la «conservazione» del paese, per la difesa della fede cattolica nei riguardi degli eterodossi e degli Ottomani e per la tutela dell'onore del principe, nonché spese straordinarie quali matrimoni e doti, che rientravano nella politica per il mantenimento della pace. La *necessitas* e il «bene comune» dunque dovevano essere alla base della richiesta di contributi ai sudditi; e il più potente elemento era offerto dalla motivazione religiosa.

L'idea di crociata pervadeva ancora nella prima età moderna le coscienze degli europei, e specie dei cattolici. La guerra contro gli infedeli e gli eretici – fossero gli hussiti o i protestanti olandesi – rappresentava un cardine della legittimità impositiva. Tanto più che in molti casi essa offriva l'opportunità per tassare anche i beni ecclesiastici, tradizionalmente poco inclini a essere gravati. Così come Carlo V e Filippo II pretendevano denaro dai sudditi in nome della difesa della religione, divenendo addirittura i percettori di elemosine destinate alla *Cruzada*,¹⁵ altrettanto facevano il governo veneziano, impegnato in un lungo e spossante confronto con i turchi, e il duca di Savoia, minacciato ai confini dagli ugonotti francesi. Non era certo fuori luogo che alcuni decreti si aprissero con l'invocazione a Cristo. Per la sua gloria e il suo onore si combatteva e si doveva versare denaro. Né d'altro canto tali riferimenti erano prerogativa solo dei governi impegnati contro gli Ottomani. Anche la corona inglese del primo Cinquecento, alla ricerca dell'approvazione parlamentare per un'imposta, non si esimeva dal chiamare in causa la «Christ's religion and pure doctrine» nonché il «perpetual establishment of God's honour».¹⁶ Parole, queste, che erano riecheggiate nelle sale del senato veneziano nel 1463, allorché era stata decisa

15. R. CARANDE, *Carlo V e i suoi banchieri*, trad. it., a cura di G. MUTO (condotta sull'ed. abbr. Barcellona, 1977), Genova, Marietti, 1987, pp. 516-540; M. ULLOA, *La hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II*, Madrid, Fundación universitaria española, Seminario Cisneros, 1986, pp. 571-595. I contributi napoletani per la guerra in Lombardia erano considerati come spese per la difesa della religione: G. CONIGLIO, *Il vicereame di Napoli nel secolo XVII*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1955, nota a p. 129.

16. Cit. da G.R. ELTON, *Taxation for war and peace in early-Tudor England*, in J.M. WINTER (a cura di), *War and economic development. Essay in memory of David Joslin*, Cambridge, Cambridge University Press, 1975, p. 41. Anche Carlo VIII, alla vigilia della sua discesa in Italia, non si peritava di richiamare i valori cristiani. Cfr. B. CHEVALIER, *Le financement de la première guerre d'Italie*, in *L'impôt au Moyen Age. L'impôt public et le prélèvement seigneurial, fin XIII^e-début XVI^e siècle*, 1, *Le droit d'imposer*, Paris, CHEF, 2002, pp. 60-62.

una nuova imposta «in nomine Jesu Christi, pro cuius honore denarii sunt expendendi».¹⁷ Il caso veneziano presenta interessanti spunti per analizzare le relazioni fra religione e fisco. Impegnata come avamposto della cristianità contro la minaccia musulmana, la Repubblica di Venezia riuscì a sfruttare con efficacia una gamma di strumenti che rafforzavano le basi ideologiche del suo potere. Il riferimento al Cristo enfatizza la mistica dell'azione governativa e concentra l'attenzione sulle finalità sacrali. Non solo: i nessi fra divino e Repubblica ribadivano quel processo di osmosi fra stato e Chiesa che interessò l'Europa fra basso Medioevo e prima età moderna.¹⁸ Uno dei pilastri del fenomeno di acquisizione di funzioni sacrali da parte dello stato fu proprio la fiscalità. Il concetto di fisco richiama un istituto impersonale ed eterno che andava a rafforzare ulteriormente l'emersione del concetto immanente di stato. Nel momento in cui si accettava che «quod non capit Christus capit fiscus» si affiancava la mistica religiosa a quella fiscale. Il concetto di dovere fiscale dunque riconduceva a un dovere morale nei confronti della comunità e del principe.

Un ulteriore effetto della emersione di un fisco perenne riguardò anche la nozione di *necessitas*. Come si è già detto, una tassa doveva essere decretata sotto la spinta delle urgenze presenti, altrimenti sarebbe venuta meno una delle ragioni dell'imposizione. Ora, a partire dal XIII secolo tale concetto assunse sempre meno importanza a seguito della crescente domanda fiscale e del mutamento ideologico in atto. La perennità del fisco influì anche sulla *necessitas*, che divenne una causa ordinaria per la tassazione. Il processo tuttavia non fu né rapido e neppure generalmente accolto. I decreti e le richieste fiscali, fossero essi di un principe o di una repubblica, non mancavano di sottolineare la gravità delle ragioni e delle pressanti contingenze. Leggiamo come il duca Filippo Maria Visconti giustificava l'imposizione di una taglia nel 1414.¹⁹

17. G. LUZZATTO (a cura di), *I prestiti della Repubblica di Venezia (secoli XIII-XV)*, Padova, A. Draghi, 1929, pp. 320-321 (28 giugno 1463). Cfr. anche F. BESTA (a cura), *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, Venezia, Stabilimento grafico Visentini, 1912, I, pp. 135-136 (15 giugno 1463).

18. Ovvio il riferimento al grande libro di E. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, Einaudi, 1989, pp. 149 sgg., 202, 243-249. Del medesimo, occorre vedere anche, *Cristus-Fiscus*, in E. KANTOROWICZ, *Mourir pour la patrie et autres textes*, Paris, Presses Universitaires de France, 1984, pp. 58-73; nonché le analisi di P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1982.

19. C. SANTORO, *La politica finanziaria dei Visconti*, Milano, A. Giuffrè Editore, 1983, III, p. 36 (31 maggio 1414).

Quamquam disposuissemus subditos nostros non gravare aliquibus oneribus extraordinariis, tamen incumbentibus nobis expensis intolerabilibus ultra intratas nostras ordinarias, quas evitare non possumus, pro confusione et exterminio inimicorum et emulorum nostrorum, nitentium suo pravo et maligno more solito statum nostrum et subditorum nostrorum perturbare, ac pro conservatione et augumento Status nostri et ipsorum nostrorum subditorum ordinavimus, necessitate compulsi, licet inviti, de presenti et pro hac vice tantum, compartitionem et taxam fieri debere in toto territorio nostri domini de certa quantitate pecunie.

Rinviando altrove l'analisi dell'imposta diretta, si nota la presenza di alcuni elementi tipici della giustificazione tributaria: la minaccia da parte del nemico, la difesa dello stato e l'insufficienza delle entrate ordinarie che costringe a richiedere un tributo straordinario esulando dagli impegni assunti. Si tratta di *topoi* che s'incontravano ovunque, nei domini spagnoli in Italia, nello Stato pontificio e nella Repubblica veneziana,²⁰ e che venivano riproposti ogniqualvolta occorreva chiedere denaro ai sudditi. Senza dubbio i pericoli esterni offrivano un'ampia e consolidata giustificazione alle richieste di denaro, tuttavia progressivamente «il preteso straordinario divenne l'esplicito ordinario».²¹ Il normale funzionamento dello stato oramai legittimava la riscossione ordinaria dei tributi, anche a seguito del carattere permanente degli eserciti. Questa trasformazione è stata individuata, ad esempio, nell'Inghilterra dei primi Tudor, allorché vennero meno i riferimenti alla guerra per richiedere sussidi al parlamento, sebbene ciò avesse dato adito ai sudditi di metterne in discussione la legittimità.²² Analogamente, il governo veneziano introdusse nel 1551 una tassa per stipendiare dei «professori di umanità» che dovevano istruire i giovani della città.²³ Lungo il Cinquecento emersero vari settori d'intervento che richiesero investi-

20. Cfr., ad es., A. GIUFFRIDA, *La finanza pubblica nella Sicilia del '500*, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, 1999, p. 20; G. D'AGOSTINO, *Parlamento e società nel regno di Napoli. Secoli XV-XVII*, Napoli, Guida, 1979, p. 51; G. DEL TORRE, *Venezia e la terraferma dopo la guerra di Cambrai. Fiscalità e amministrazione (1515-1530)*, Milano, Franco Angeli, 1986, p. 78; E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna, 1570-1660*, Milano, A. Giuffrè Editore, 1985, pp. 321, 323.

21. KANTOROWICZ, *I due corpi*, p. 245.

22. ELTON, *Taxation*. Ma cfr. la discussione fra Harris, Alsop e Hoyle che si è svolta sulle pagine della «English historical review», 94, 1978; 97, 1982; 99, 1984; 109, 1994. Sulle proteste contro imposte riscosse in assenza di impegni bellici, M.L. BUSH, «Up for the commonweal»: the significance of tax grievances in the English rebellions of 1536, «English historical review», 106, 1991, pp. 300, 303, 315.

23. BESTA, *Bilanci generali*, pp. 219-20 (23 marzo 1551). Un cenno a contribuzioni per i lettori dell'Università di Parma nel primo Quattrocento in M. GENTILE, *Terra e poteri. Parma e il Parmense nel ducato visconteo all'inizio del Quattrocento*, Milano, Unicopli, 2001, p. 129.

menti regolari. Sebbene non rappresentassero una cospicua voce di spesa, gli interventi sul territorio (strade, bonifiche, controllo idrologico...) attirarono l'attenzione dei governi. Generalmente la manutenzione del sistema stradale era demandata alle comunità, che consideravano tale mansione come un vero e proprio onere. Il governo centrale, a sua volta, assumeva le decisioni che riguardavano l'apertura di nuovi percorsi. È significativo, comunque, che alcune nuove imposte trovassero motivo nella sistemazione della rete stradale e del territorio: così nel 1555 fu decretato un donativo dei ponti in Sicilia, e un anno dopo ogni fuoco del regno di Napoli si vide aumentare il carico di nove grani per la costruzione di strade e ponti.²⁴

Nondimeno è la guerra che fornisce la motivazione più potente per richiedere denaro ai contribuenti. La penisola italiana fu percorsa da conflitti, di scala ridotta o prolungati nel tempo, che interessarono pressoché tutte le compagini statali, da quelle più piccole ai grandi stati territoriali. Nei due secoli tra il 1350 e il 1550 Firenze fu coinvolta in attività belliche in media quasi quattro anni ogni dieci; e la percentuale sfiora il cinquanta per cento tra metà Tre e metà Quattrocento. Il quadro non cambia per Venezia, impegnata militarmente nei propri domini d'oltremare e dagli inizi del xv secolo anche nella Terraferma italiana: nei due secoli considerati la media tocca i sei anni di guerra ogni dieci. La guerra, dunque, divenne di fatto un fenomeno ordinario, che influenzò altresì la nozione di *necessitas* straordinaria. Che ci fosse o meno lo stato di guerra, lungo il Cinque e Seicento il parlamento siciliano deliberò regolarmente un donativo che avrebbe dovuto essere versato nel giro di qualche anno; così come accadde nel regno di Napoli.²⁵ L'impegno a pagare con rego-

24. L. BIANCHINI, *Della storia delle finanze del regno di Napoli*, Palermo 1839, Stamperia Francesco Lao, p. 283; G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'ALESSANDRO, G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, Torino, UTET, 1989, p. 203; R. CANCELILA, *Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 2001, p. 251; GIUFFRIDA, *La finanza*, nota a p. 181. Nel 1605 alcune province napoletane dovettero versare un'imposta per lavori di bonifica (BIANCHINI, *Della storia*, p. 283). Sugli interventi idrologici a partire dal XVI secolo, F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 1976, I, pp. 54 sgg.; J.A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna, Il Mulino, 1991, II, pp. 336-339.

25. GIUFFRIDA, *La finanza*, pp. 117 sgg.; S. DI MATTEO, F. PILLITTERI, *Storia dei Monti di Pietà in Sicilia*, Palermo, Cassa di risparmio V.E. per le province siciliane, 1973, p. 22; G. CONIGLIO, *Il regno di Napoli al tempo di Carlo V*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1951, pp. 187-192; BIANCHINI, *Della storia*, pp. 278-285; G. CARIGNANI, *Le rappresentanze e i diritti dei parlamenti napoletani*, «Archivio storico per le province napoletane», 8, 1883, pp. 655-669. Per i donativi quattrocenteschi, V. D'ALESSANDRO, *La Sicilia dal Vespro a Ferdinando il Cattolico*, in D'ALESSANDRO, GIARRIZZO, *La Sicilia*, pp. 39-41; G. DI MARTINO, *Il sistema tributario degli Aragonesi in Sicilia (1282-1516)*, «Archivio storico siciliano», 4-5, 1938-1939, pp. 83-145.

larità una determinata somma nel futuro di fatto trasformava un onere sorto dalle impellenze della guerra in un'imposta ordinaria, che sarebbe continuata anche dopo la cessazione del motivo contingente. Non sorprende perciò che lungo il Cinquecento nel napoletano si distinguessero i donativi ordinari - oramai generalmente accettati come imposta regolare dal 1566 - da quelli straordinari. Donativi straordinari si affiancavano a quelli ormai regolari anche in Sicilia. Analogamente, il sussidio riscosso nella Terraferma veneta assunse il carattere ordinario, mentre quelli imposti in tempo di guerra erano definiti straordinari. Tuttavia un certo qual senso di formale incertezza, dovuta alle origini, permaneva: non è certo un caso che il senato veneziano decretasse immancabilmente a marzo di ogni anno la riscossione del sussidio ordinario, oramai accettato da decenni. Il medesimo procedimento si riscontra anche per quanto riguarda il sussidio triennale, istituito come imposta straordinaria nello Stato pontificio nel 1543 e rinnovato formalmente sino al 1801.²⁶ E ancora a metà Settecento i sudditi lombardi indicavano come un carico straordinario il mensile, decretato nel lontano 1536 da Carlo V e mai abolito.²⁷ Certo, nessuno s'illudeva che tributi «straordinari» esatti da decenni potessero essere graziosamente eliminati; nondimeno, durante le trattative fra corpi contribuenti e governo i primi potevano sottolineare il carattere per così dire instabile dell'onere, sottoposto a una continua reiterazione da parte delle autorità. La riproposizione delle imposte straordinarie - o almeno di una parte di esse - rafforzava la loro legittimità, poiché si veniva creando una lunga consuetudine che, come è ben noto, era uno degli elementi più potenti del processo di legittimazione in antico regime. Basta scorrere la progressione di sussidi, aiuti e soccorsi straordinari concessi dai parlamenti siciliano e napoletano tra Quattro e Cinquecento per cogliere la trasformazione di un prelievo straordinario in ordinario. Non è certo possibile determinare dopo quanti anni il donativo fu considerato ordinario, ma merita rilevare che la scansione quasi ininterrotta di concessioni comportò di fatto una consuetudine che venne se non formalmente accettata almeno generalmente riconosciuta. Così, è assai probabile che la trasformazione del donativo napoletano in una imposta ordinaria non avesse particolarmente scosso gli animi dei contribuenti. La decisione giunse come il naturale sbocco di una serie di donativi e aiuti che si erano succeduti quasi senza soluzione di continuità a partire dagli anni Trenta del XVI secolo.

26. STUMPO, *Il capitale*, nota p. 21.

27. S. PUGLIESE, *Condizioni economiche e finanziarie della Lombardia nella prima metà del secolo XVIII*, «Miscellanea di storia italiana», s. III, 21, 1924, p. 264.

L'accettazione di un'imposta straordinaria poteva altresì essere ottenuta usando una tassa ordinaria di lunga e consolidata tradizione. Sia nel Regno di Napoli con Alfonso V sia nel Ducato sabauda con Emanuele Filiberto l'imposizione di un tributo destinato a divenire ordinario nacque in stretta connessione con la tassa sul sale. Fra gli anni Quaranta e Cinquanta del Quattrocento infatti il re di Napoli contrattò con il parlamento una nuova imposta sfruttando l'onere sul sale. Nel 1561 il duca di Savoia riuscì a far accettare il tasso – un'imposta che in linea teorica avrebbe dovuto gravare sui beni fondiari – che comunque risultava, nel complesso confronto tra duca e ceti, come un esito soddisfacente per le parti coinvolte.²⁸

Tra Medioevo ed età moderna la guerra dunque era la più pressante causa per sostenere la domanda fiscale; si trattasse di una guerra da evitare, di una guerra da combattere per la difesa dello stato o della religione, o di una guerra da mantenere oltre i confini. Ma da metà Cinquecento in alcuni casi la tassazione trovò un appoggio nelle crescenti attività di governo. Non solo l'urgenza bellica ma anche il *bonum* comune, che si concretizzava nel miglioramento di quelle che potremmo definire infrastrutture, ora fu chiamato in causa per giustificare il prelievo. L'ampliamento delle funzioni statali si legava al riconoscimento di più articolati obiettivi che il governo doveva perseguire: non solo il mantenimento della pace e l'amministrazione della giustizia, ma anche la costituzione di un contesto materiale opportuno per il raggiungimento del *bonum commune*.²⁹ Ciò implicava uno spostamento – o meglio, un allargamento – delle sfere di competenza statale che andavano altresì a toccare la nozione di *necessitas*, e di conseguenza le ragioni per imporre le tasse.

Passiamo ora al terzo elemento di legittimità: la proporzione del carico impositivo. Quando nel 1463 il senato veneziano decretò l'imposizione della decima non mancò di sottolineare come si dovessero seguire criteri «cum omni possibili equalitate».³⁰ Ma cosa s'intendeva per *aequitas* nella prima età moderna? La questione era vista in termini di giustizia, un concetto che risultava essere piuttosto diverso da quanto noi siamo abituati. In base alla concezione tomistica – che si riconduceva alla tradizione greca – la giustizia si suddivideva in distributiva, che concerneva la distribuzione della ricchezza fra gli individui in relazione al loro status, e in quella commutativa, che regolava le relazioni fra gli individui stessi.

28. A. RYDER, *The Kingdom of Naples under Alfonso the Magnanimous. The making of a modern state*, Oxford, Clarendon Press, 1976, pp. 212-213; BIANCHINI, *Della storia*, pp. 192-193; P. MERLIN, *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, SEI, 1995 pp. 97-99.

29. MARAVALL, *Stato moderno*, pp. 254 sgg.

30. BESTA, *Bilanci generali*, pp. 135-136 (15 giugno 1463).

Patrizi e popolani, cittadini e contadini, primogeniti e cadetti, uomini e donne, vedove, orfani e pupilli, alti prelati e comuni ecclesiastici, frati e monache, ebrei, «poveri» e miserabili, forestieri, corporazioni ed enti assistenziali, mercanti, artigiani e garzoni trovavano la propria collocazione nell'ordine sociale d'ancien régime; un sistema che assegnava a ognuno diritti e doveri in relazione al proprio status.³¹ Questa complessità trovava un'esemplare rappresentazione nel settore giuridico, caratterizzato dalla pluralità del diritto: diritti locali e di particolari gruppi sociali (feudatari, mercanti) e diritto comune convivevano in un medesimo ambito territoriale costituendo un sistema articolato e coerente.³² Non diversamente si potrebbe parlare di pluralità dei poteri di tassare: dal punto di vista di un contribuente contadino, le autorità che avevano il diritto di prelevare tributi erano la chiesa locale o un titolare laico, che riscuotevano la decima, il comune, che decretava prelievi periodici, ed eventualmente il signore locale, che esigeva balzelli di varia natura. Il gioco pertanto si svolgeva fra vari concorrenti, i detentori dei diritti fiscali, e i contribuenti, sottoposti da più parti a richieste e pressioni. Ciò comunque non significava che i contribuenti accettassero sempre e volentieri una nozione che calibrava l'*aequitas* a seconda degli attori coinvolti. Il concetto di giustizia fiscale risultava centrale sia fra le coscienze dei governati sia nelle menti dei governanti, che spesso vi si rifacevano per legittimare una tassa, come vedremo tra breve.

Ai motivi che sancivano la legittimità della tassazione occorre aggiungere un ulteriore elemento, che ha sinora ricevuto poco o nulla attenzione dagli studiosi. Una volta che la riscossione delle imposte si era affermata in via regolare, le voci di malcontento si appuntavano sul versante delle uscite. Uno dei punti più controversi della finanza statale riguardava le strade percorse dal denaro: nel caso dei domini asburgici in Italia, ad esempio, ricorrenti erano le lamentele dei rappresentanti dei sudditi, che vedevano i loro denari essere impiegati oltre confine.³³

31. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2003; G. LEVI, *Aequitas vs faireness. Reciprocità ed equità fra età moderna ed età contemporanea*, «Rivista di storia economica», 19, 2003, pp. 195-203; R. DE ROOVER, *Scholastic economics: Survival and lasting influence from the sixteenth century to Adam Smith*, «Quarterly journal of economics», 69, 1955, pp. 161-190; N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 201 sgg.; P. MAINONI, *La gabella del sale nell'Italia del nord, secoli XIII-XV*, in P. MAINONI (a cura di), *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, Milano, Unicopli, 2001, p. 59.

32. GROSSI, *L'ordine*, pp. 52 sgg., 223 sgg.; S. CERUTTI, *Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di giustizia in una società di Ancien Régime (Torino XVIII secolo)*, Milano, Feltrinelli, 2003.

33. Ad es., G. GALASSO, *Storia del Regno di Napoli*, II, *Il Mezzogiorno spagnolo (1494-1622)*, Torino, UTET, 2006, p. 329.

Rimanendo sul versante delle spese, è importante considerare i diversi meccanismi che conducevano a chiedere una determinata somma ai sudditi. Per quanto riguarda i territori asburgici, era consuetudine che le richieste provenienti da Madrid fossero appoggiate da un bilancio preventivo, che esponeva le occorrenze finanziarie dell'anno. Il prelievo sui contribuenti dunque era praticato in funzione delle previsioni di bilancio, vale a dire delle necessità del sovrano. Veniva così sancito lo stretto legame tra i bisogni della corona e il contributo dei sudditi, come accadeva in Francia.³⁴ Ciò naturalmente rinviava al concetto medievale che la domanda tributaria dovesse conformarsi alle reali necessità. Tuttavia, a differenza della Francia, in alcuni casi questo vincolo fu superato apparentemente senza seri ostacoli da una prassi che oramai slegava la giustificazione dell'imposta dalle urgenze finanziarie della tesoreria.

È necessario ora, giunti alla conclusione di questa rapida rassegna sulle fondamenta ideologiche della tassazione, chiedersi quale influenza esercitassero questi principi sulle persone, e in particolare sui governanti. Dettando le sue ultime volontà, l'imperatore Federico II di Svevia disponeva che i suoi sudditi fossero liberati dalla *collecta*, così come erano stati ai tempi di suo cugino Guglielmo II di Sicilia. E non diversamente alcuni re francesi avevano deciso di sollevare i sudditi da imposte che ritenevano andassero contro i criteri morali di una giusta tassazione.³⁵ Le motivazioni di tali gesti erano diverse: ragioni che potevano riguardare sentiti problemi di coscienza, particolarmente acuti in prossimità dell'abbandono della vita terrena, o che concernevano questioni politiche, quali la legittimazione del potere sovrano rispetto ai predecessori e di fronte ai sudditi. Tuttavia sarebbe ingiusto negare che principi morali preoccupassero le coscienze dei sovrani e dei loro rappresentanti. Giunto alla fine della sua esistenza, il marchese Del Vasto, uno degli uomini più vicini a Carlo V d'Asburgo, supplicava «per discarico dell'animo del prefato... testator» il suo imperatore di «alleviare di qualche esemplare gravezza» i sudditi lombardi, di cui era stato governatore. Una fiscalità, quella imperiale, che aveva costretto il rappresentante di Carlo, il cardinale Marino Caracciolo, a rivolgersi al papa perché «li piaccia farne gratia de absolverme de le censure in che

34. Cfr. le acute considerazioni di P. VIOLA, *Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella rivoluzione francese*, Torino, Einaudi, 1989, p. 19.

35. E.A.R. BROWN, *Taxation and morality in the thirteenth and fourteenth centuries: Conscience and political power and the kings of France*, «French historical studies», 8, 1973, pp. 1-28. Sul suo letto di morte Carlo V di Francia nel 1380 abolì il focatico: H. MISKIMIN, *The last act of Charles V: the backgrounds of the revolts of 1382*, «Speculum», 38, 1963, pp. 433-442.

fossi incorso per la permissione de nuovi carichi che in questo stato sono imposti». ³⁶ Preoccupazioni di coscienza, senza dubbio, ma forse anche timori – specie per Caracciolo – che le continue richieste tributarie lo costringessero a scontrarsi con le immunità ecclesiastiche, sulle quali vigilava attentamente Roma. Fatto sta che le inquietudini morali, specie di fronte ai contribuenti del clero, non erano sottovalutate, tanto che nel 1663 una *Junta de conciencia* veniva istituita in Castiglia proprio per esaminare le questioni inerenti alla tassazione ecclesiastica. ³⁷ Del resto anche tra i laici genovesi non era inusuale che si destinassero gli interessi capitalizzati derivanti dalle quote del debito pubblico per attenuare, se non addirittura per eliminare del tutto, il peso di alcune imposte sulla città. ³⁸

Sinora abbiamo analizzato i problemi che riguardavano le coscienze dei governanti, ma è altrettanto utile affrontare la medesima questione dal punto di vista dei contribuenti. In questa sezione si tenterà di determinare quali fossero i sentimenti delle persone nei confronti del dovere di versare le imposte. L'obiettivo è invero improbo, e senz'altro meriterebbe un'approfondita e articolata ricerca, non effettuata in questa sede, tuttavia vale la pena di toccare un argomento che purtroppo non ha ricevuto adeguata attenzione da parte degli studiosi.

È ovvio che i sudditi fossero tentati di evitare la scure del fisco, in maniera più o meno lecita. La questione della resistenza alla tassazione sarà trattata in un'altra sede; per ora limitiamoci a toccare qualche aspetto relativo ai comportamenti e alle coscienze esaminando alcuni casi. In una lettera rivolta al Guercino, il console di Cento Lodovico Dondini lasciava intendere che un quadro commissionato avrebbe potuto evitare il dazio se fosse stato inviato «sotto titolo di Chiesa, o in altro modo per schivarne la spesa». Egli si rimetteva, ad ogni modo, alla «prudenza» del pittore e a scanso di problemi dotava del denaro necessario le persone incaricate del trasporto. ³⁹ Il console dunque oscillava tra la tentazione di aggirare il versamento della tassa e l'osservanza, pur a malincuore, del dovere fiscale. È probabile che la gran parte dei contribuenti condividesse i patemi di Dondini.

36. F. CHABOD, *Storia di Milano nell'epoca di Carlo v*, Torino, Einaudi, 1971, pp. 261, 302-303.

37. J.E. GELABERT, *La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla (1598-1648)*, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1997, p. 342.

38. J. HEERS, *Gènes au xv^e siècle. Activité économique et problèmes sociaux*, Paris, SEVPEN, 1961, pp. 187-189.

39. B. GHELFI (a cura di), *Il libro dei conti del Guercino 1629-1666*, Vignola-Milano, Gruppo Nadini-Nuova Alfa, pp. 228-229 (4 gennaio 1654).

Nel 1502 il mercante raguseo Stefano di Gozze richiamava nelle sue ultime volontà un episodio accaduto una ventina d'anni prima, allorché aveva acquistato cinquantun panni a Verona che, per evitare il dazio del transito obbligatorio a Venezia, aveva spedito a Ragusa via Pesaro. Ora, giunto al termine della sua vita, si liberava di quel peso e prescriveva ai suoi eredi di consultare due esperti in diritto canonico e civile per capire se vi fossero stati comportamenti degni di censura e se fosse necessario pagare il dazio a Venezia o ai dazieri dell'epoca. Nel 1565 un altro mercante della Repubblica adriatica, Girolamo de Gradi, imponeva ai propri esecutori testamentari di versare una somma al fisco a titolo di rimborso di una violazione perpetrata ai danni della dogana ragusea.⁴⁰ Sorprende che a distanza di molto tempo affiorassero nella memoria dei due mercanti episodi che, apparentemente, assumevano scarso significato. Ciò probabilmente sta a indicare che, almeno in questi casi, vi era coscienza che l'elusione o addirittura l'evasione fiscale rientrasse nel delicato settore dei comportamenti disonesti, moralmente riprovevoli, che riguardavano la sfera della coscienza.

Passiamo sul versante opposto dell'Adriatico, a Venezia. Scrivendo al suo corrispondente nel 1432, Andrea Barbarigo non si esimeva dal consigliare di nascondere della merce in mezzo a «de le falde de pani [...] per modo che in Doana non se vedese». E non diversamente si esprimeva Guglielmo Querini rivolgendosi al proprio nipote.⁴¹ Preoccupazioni e atteggiamenti tipici di molti mercanti. Ma, per quanto concerne il pagamento delle imposte dirette, disponiamo di interessanti testimonianze di due personaggi piuttosto lontani per condizione sociale e status: da una parte Giacomo Foscarini, tra i membri più eminenti del patriziato veneziano nel secondo Cinquecento, e dall'altra Giulia di Franceschi, vedova di messer Matteo.⁴² Sebbene collocati quasi agli antipodi, nel momento di dettare le proprie volontà entrambi si preoccuparono di ricordare agli eredi il loro dovere di pagare le imposte. Il comportamento del prestigioso patrizio e dell'umile vedova probabilmente rispecchiavano esigenze diverse. Il primo, oltre a mostrarsi deferente di fronte al fisco condividendo così i sentimenti dei mercanti ragusei di fronte alla morte, voleva evitare

40. U. TUCCI, *Introduzione* a BENEDETTO COTRUGLI RAGUSEO, *Il libro dell'arte della mercatura*, a cura di U. TUCCI, Venezia, Arsenale, 1990, pp. 78-79.

41. Barbarigo a Vettor Capello e fratelli, 19 febbraio 1432, in S. SASSI (a cura di), *Lettere di commercio di Andrea Barbarigo mercante veneziano del '400*, Napoli, Arti grafiche La nuovissima, 1951, p. 45; G. LUZZATTO, *L'attività commerciale di un patrizio veneziano del Quattrocento*, in G. LUZZATTO, *Studi di storia economica veneziana*, Padova, CEDAM, 1954, p. 177.

42. L. PEZZOLO, *Il fisco dei veneziani. Finanza pubblica ed economia tra xv e xvii secolo*, Sommacampagna, Cierre, 2003, pp. 114-115.

che gli eredi potessero offrire il destro a eventuali accuse d'insolvenza scagliate da parte degli avversari politici. La seconda, dal canto suo, si mostrava assai più preoccupata della sorte che i beni avrebbero subito in caso d'inadempienza fiscale; preoccupazione che del resto era largamente condivisa a Venezia.⁴³ Spostiamoci, sempre in terra veneta, nel villaggio vicentino di Dueville verso la fine del Seicento. Anche in questo caso, di fronte al notaio, il contadino Antonio Scudella si preoccupò che la propria moglie Maria dovesse continuare a pagare «aggravi e gravezze» relative a un fondo tenuto a livello.⁴⁴ L'atteggiamento nei confronti del fisco dunque dipendeva da svariati elementi, riconducibili sia alla sfera morale sia al contesto politico, nonché all'azione repressiva delle autorità.

43. Cfr. quanto consiglia il nobile Alvise Foscarini ai figli nel 1675: R. TARGHETTA, *Foscarini Alvise*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della enciclopedia italiana, 1997, 49, s.v.

44. C. POVOLO, *Vincoli di stirpe, legame degli affetti*, in C. POVOLO (a cura di), *Dueville. Storia e identificazione di una comunità del passato*, Vicenza, 1985, II, pp. 736-737.